COMUNE DI ARCORE
Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 29 del 23/06/2020

ORIGINALE

Oggetto :	**APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2020**

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **VENTITRE** del mese di **GIUGNO** alle ore **20:45** , nella **Residenza Municipale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **il Presidente del Consiglio Sgura Simone** il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Nome	P	A	N.	Nome	P	A
1	SGURA SIMONE	X		10	VENTOLA BARBARA	X*	
2	COLOMBO ROSALBA PIERA	X*		11	CONTRATTO GIACOMO	X*	
3	GHEZZI LUCILLA	X*		12	PUGLISI CRISTIANO	X*	
4	ETIM FIDELIS ALFRED	X*		13	BERTANI CLAUDIO	X*	
5	BUGATTI GIOVANNI	X*		14	CAZZANIGA ATTILIO LUCIANO MARIA		X
6	DE MARCO CAMILLA	X*		15	PEREGO ENRICO		X
7	MAGNI MARIA SANTINA	X*		16	ORRICO ANDREA	X*	
8	MANZONI ROBERTO	X*		17	ZUCCHI CARLO	X*	
9	GAYE CHEIKH TIDIANE	X*					

*In videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del Decreto- Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con la Legge 24 aprile 2020, n. 27.

Totale Presenti n. 135	Totale Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Generale **Dott.Vittorio Fortunato.**
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge di bilancio n.160 del 27/12/2019 il quale dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal 739 al 783 a decorrere dal 1° gennaio 2020;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 780, della suddetta Legge di bilancio ha abrogato a decorrere dall'anno 2020: le disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, lasciando ferme le disposizioni che disciplinano la TARI; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni; gli articoli 8, ad eccezione del comma 1, e 9 ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23; tutte le disposizioni incompatibili con la nuova IMU disciplinata dalla Legge di bilancio 2020;

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";*

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".*

RICHIAMATO l'articolo 174, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 che rinviando all'articolo 151 comma 1 dispone che *"gli enti locali (…) deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre";*

VISTO l'art.138 del Decreto Legge "Rilancio" 19/05/2020 n.34 *"Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020*" in base al quale è abrogata la disposizione del comma 779 dell'art. 1 L. 27 dicembre 2019, n. 160, pertanto le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta per l'anno 2020 possono essere approvate entro il 31 luglio 2020, come stabilito dal comma 2 dell'art. 107, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

VISTI i commi 741 e 748 e ss. dell'articolo 1 Legge 160/2019 i quali dispongono che i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono disporre l'assimilazione ad abitazione principale per le fattispecie ivi individuate e modificare le aliquote di base previste dallo Stato;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.1 della Legge n. 160 del 2019, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria risulta:

- comma 748, pari allo 0,5 per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 750, pari allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, e il comune possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751, pari allo 0,1 per cento, fino all'anno 2021, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 752, pari allo 0,76 per cento per i terreni agricoli e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- comma 753, pari allo 0,86 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- comma 754, pari allo 0,86 per cento per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

VISTO il comma 758 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede l'esenzione per i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti, dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola e dalle società agricole, individuati dall'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'"allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. n. 984 del 27 dicembre 1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

VISTO il comma 741 lett. c) dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 il quale stabilisce l'assimilazione all'abitazione principale per:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ovvero destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
2) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
3) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice;
4) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze dell'ordine;

VISTO il comma 741 lett. c), n°6, dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 il quale prevede la possibilità per l'Ente di assimilare all'abitazione principale, con proprio regolamento, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

RICHIAMATO il comma 747 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che, con riferimento all'IMU, prevede:

- la riduzione del 50% della base imponibile a favore delle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, ovvero possieda nello stesso comune un'altra abitazione adibita a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'estensione del beneficio di cui al punto precedente in caso di morte del comodatario, a favore del coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori, recependo quanto stabilito dall' articolo 1 comma 1092 della Legge 30-12-2018 n. 145;
- la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico-artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali), nonché per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

VISTO il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

DATO ATTO che il comma 767 della n. 160 del 2019 stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanza entro il 28 ottobre dello stesso anno;

VISTA la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 18 febbraio 2020 nella quale viene chiarito che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote attraverso il Portale del federalismo fiscale e di allegazione del prospetto risultante, secondo quanto disposto dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, decorrerà solo dal 2021 e nella quale viene altresì precisato che per l'anno 2020, e comunque fino all'adozione del decreto di cui al comma 756 citato, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito in generale dall'art. 13 co. 15 D.L. n. 201/2011, conv. con L n. 214/2011;

CONSIDERATO:

- il comma 760 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 il quale dispone la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;
- che ai sensi del comma 744 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comune:
    - Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D (ad eccezione della cat. D/10) calcolato ad aliquota dello 0,76%;
    - Comune: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

RITENUTO necessario specificare di seguito in modo puntuale le fattispecie ritenute soggette alle varie aliquote, in ossequio alla trasparenza amministrativa, al fine di semplificare l'applicazione del tributo da parte dei contribuenti e non ingenerare contenzioso su eventuali dubbi interpretativi;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti n. 12 favorevoli, nessun contrario e n. 3 astenuti (Orrico, Bertani, Puglisi), resi nei modi legge, essendo n. 15 i consiglieri presenti

DELIBERA

1. Per le motivazioni in narrativa espresse, di determinare le **aliquote e le relative detrazioni** dell'Imposta Municipale Propria per l'anno **2020,** così di seguito:

Fattispecie	Aliquota	Detraz.
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assimilate iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,60 per cento	200 euro
Abitazioni affittate a canone concordato e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate, secondo le condizioni definite da specifico accordo locale a norma dell'art. 2 comma 3 della Legge n.431/98	0,79 per cento	
Unità immobiliare, ad eccezione delle cat. A/1,A/8.A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti entro il secondo grado che la utilizzano come abitazione principale	0,49 per cento	
Unità immobiliare, ad eccezione delle cat. A/1,A/8.A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo con contratto registrato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale	0,49 per cento	
Terreni	0,97 per cento	

Aree fabbricabili	1,00 per cento	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto permanga tale destinazione e non siano locati (cd "Bene merce")	0,03 per cento	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,03 per cento	
Immobili produttivi categoria D ***(di cui 0,76% a favore dello Stato)***	1,00 per cento	
Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti	1,00 per cento	

2. di dare atto che dal 2020 l'IMU non è dovuta per:

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano e risiedono anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), diverse da quelle iscritte nelle categorie A/1, A/8 ed A/9.
Immobili assimilati all'abitazione principale di cui all'art. 2, comma 2 n.6 del Regolamento comunale ovvero: l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
Unità immobiliari di cui all'art. 741 lett. c) L. 160/2019 assimilati ex legge ad abitazione principale ovvero: -unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; -fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; -la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al coniuge affidatario stesso; -l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

3. di dare atto che la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 767, L. 160/2019;

4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui al comma 767 dell'art. 1 della L. n. 160/2019;

5. di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere per l'attivazione degli adempimenti amministrativi conseguenti;

VISTO l'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 12 favorevoli, nessun contrario e n. 3 astenuti (Orrico, Bertani, Puglisi), resi nei modi legge, essendo n. 15 i consiglieri presenti

ULTERIORMENTE DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

il Presidente del Consiglio	il Segretario Generale
Sgura Simone	Dott.Vittorio Fortunato

Documento firmato digitalmente